

CONDIZIONI CONTRATTUALI

per la fornitura dei:

“REAGENTI PER MICROBIOLOGIA” occorrenti all’A.O.U. San Luigi Gonzaga”.

DURATA: 12+12 (opzione rinnovo)

Tra

L’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano - Codice Fiscale 95501020010– Partita IVA 02698540016

Rappresentata legalmente in delega dal dott. Calogero Pirillo Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Servizi Economici ed Approvvigionamenti, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda stessa.

E

la Società: XXXXXX

nella persona del XXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXX della ditta XXXXXX, nato a il e residente invia/ corso Codice fiscale

.....

PREMESSO CHE:

- a. I soggetti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'affidamento della fornitura oggetto dell'appalto;
- b. L'appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle normative vigenti;
- c. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha pubblicato un avviso di gara, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 50/2016;
- d. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha provveduto alla verifica antimafia secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- e. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha provveduto, altresì, alla verifica del possesso in capo all'appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 83 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
- f. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha approvato l'aggiudicazione con atto n. [XXXXXX del XXXX](#)

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto del presente contratto è la fornitura di **“Reagenti per Microbiologia”** *occorrente all'A.O.U. San Luigi Gonzaga* secondo quanto previsto dalle Condizioni di Fornitura.

Le caratteristiche essenziali e le quantità presunte per la fornitura dei Reagenti per Microbiologia sono di seguito indicate:

LOTTO N. 1 ANTIBIOTICI PER ANTIBIOGRAMMA IN KIRBY BAUER			
	ANTIBIOTICO	CONCENTRAZIONE DISCHETTI	NUMERO TEST / ANNO
1	AMICACINA	30 ug	200
2	AMOXICILLINA / ACIDO CLAVULANICO	2-1 ug	100
3	AMPICILLINA	2 ug	100
4	AMPICILLINA/SULBACTAM	10-10 ug	100
5	AZTREONAM	30 ug	200
6	BENZILPENICILLINA	1 UNITA'	100
7	CEFEPIME	30 ug	300
8	CEFOXITINA	30 ug	200
9	CEFOTAXIME	5 ug	100
10	CEFTAZIDIME	10 ug	300
11	CEFTAZIDIME/AVIBACTAM	10-4 ug	200
12	CEFTRIAZONE	30 ug	100

13	CIPROFLOXACINA	5 ug	300
14	CLINDAMICINA	2 ug	100
15	CLORAMFENICOLO	30 ug	100
16	ERITROMICINA	15 ug	100
17	GENTAMICINA	10 ug	200
18	GENTAMICINA	30 ug	100
19	IMIPENEM	10 ug	300
20	LEVOFLOXACINA 5 MICROGRAMMI	5 ug	300
21	LINEZOLID	10 ug	100
22	MEROPENEM	10 ug	1800
23	NITROFURANTOINA	100 ug	100
24	OFLOXACINA	5 ug	100
25	OXACILLINA	1 ug	100
26	PIPERACILLINA	30 ug	200
27	PIPERACILLINA/TAZOBACTAM 30-6	30-6 ug	300
28	RIFAMPICINA 5 MICROGRAMMI	5 ug	200
29	TRIMETOPRIM/SULFAMETOSSAZOLO	1,25-23,75	200
30	TEICOPLANINA	30 ug	100
31	TETRACICLINA	30 ug	100
32	TICARCILLINA + ACIDO CLAVULANICO	75-10	300
33	TOBRAMICINA	10 ug	300
34	VANCOMICINA	5 ug	100

CARATTERISTECHE INDISPENSABILI:

- 1) La concentrazione di antibiotico nei dischetti deve essere basato sui BREAKPOINT MIC di EUCAST, da utilizzare sui terreni per antibiogramma EUCAST.
- 2) La fornitura deve prevedere anche un distributore da 6 o 8 cartucce per piastre da 90 mm di diametro.

LOTTO N. 2 - STRISCE PER E-TEST
--

	ANTIBIOTICO	N° STRIP / ANNO
1	BENZILPENICILLINA PGL 32	100
2	CEFEPIME/CEFEPIME+A.CLAVULANICO	60
3	CEFOTAXIME/CEFOTAXIME+A.CLAVULANICO	60
4	CEFOTETAN/CEFOTETAN+CLOXACILLINA AmpC	60
5	CEFTAZIDIME TZ 256	60
6	CEFTAZIDIME/CEFTAZIDIME+A.CLAVULANICO	60
7	COLISTINA	60
8	DORIPENEM	30
9	FOSFOMICINA FM 1024	30
10	IMIPENEM IP 32	30
11	IMIPENEM IP/IPI 256/64 MBL	60
12	MEROPENEM MP 32	60
13	MEROPENEM/MEM+EDTA MBL	30
14	PIPERACILLINA PP	60

15	MINOCICLINA MC 256	60
16	TEICOPLANINA TP 256	60
17	TEMOCILLINA TMO 1024	60
18	TICARCILLINA/ACIDO CLAVULANICO 256	60
19	TIGECICLINA TGC 256	60
20	TRIMETOPRIM/SULFAMETOSSAZOLO 1/19 TS 32	60
21	VANCOMICINA VA 256	60

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI:

- 1) Il sistema deve prevedere la determinazione quantitativa della minima concentrazione inibente (MIC) con strip con un gradiente di antibiotico e per il rilevamento e la conferma di fenotipi di resistenza ESBL, MBL, AMPC.
- 2) Le strip degli antibiotici devono essere validate per l'utilizzo su MH-F, quando richiesto, come da indicazioni EUCAST.
- 3) La ditta deve fornire tutti i prodotti indicati nel lotto per la determinazione quantitativa della minima concentrazione inibente (MIC) e per il rilevamento dei fenotipi di resistenza ESBL, MBL, AMPC unitamente alla disponibilità di poter ordinare eventuali altre strisce a catalogo allo stesso prezzo di quelle indicate.
- 4) la ditta deve indicare il tipo di confezionamento strip offerto.

LOTTO 3: SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE MICROBICA E ANTIBIOGRAMMI MANUALI
--

	TIPOLOGIA KIT	TEST /ANNO
1	SISTEMA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA MANUALE PER STREPTOCOCCO	50
2	SISTEMA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA MANUALE PER NEISSERIE ED HAEMOPHILUS	100
3	SISTEMA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA MANUALE PER ANAEROBI	50
4	SISTEMA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA MANUALE PER CAMPYLOBACTER	50
5	SISTEMA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA MANUALE PER STAFILOCOCCI	50
6	SISTEMA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA MANUALE PER GRAM NEGATIVI NON ENTEROBATTERI	50
7	SISTEMA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA MANUALE PER LIEVITI	50
8	SISTEMA PER ANTIBIOGRAMMA ANAEROBI	50

CARATTERISTECHE INDISPENSABILI:

1. La ditta deve fornire e indicare nell'offerta anche i reattivi non compresi nei kit ma necessari per l'incubazione in atmosfera controllata per le gallerie di grandi dimensioni e la lettura dei risultati delle reazioni biochimiche delle gallerie per identificazioni.
2. La ditta deve fornire un supporto informatico per lettura risultati

LOTTO 4: KIT PER IDENTIFICAZIONI BIOCHIMICHE E CEPPI DI CONTROLLO

	REAGENTI E CEPPI DI CONTROLLO	TEST / ANNO
1	COLORANTE LATTOFENOLO BLU COTONE CONFEZIONATO IN AMPOLLINE MONOUSO PER ESAME MICROSCOPICO FUNGHI	300
2	DISCHETTI DI BACITRACINA 0,04 PER IDENTIFICAZIONE PRESUNTIVA DI S. PYOGENES	300
3	DISCHETTI DI BACITRACINA 10 U PER IDENTIFICAZIONE PRESUNTIVA DI HAEMOPHILUS SPP	2200
4	KIT TEST AGGLUTINAZIONE AL LATTICE X DETERMINAZIONE GRUPPI LANCEFIELD A,B,C,F,G	300
5	DITIOTREITOLE 0,1% IN SOLUZIONE SALINA TAMPONE X FLUIDIFICAZIONE MATERIALI RESPIRATORI	2000
6	REATTIVO PER LA DETERMINAZIONE CITOCROMO OSSIDASI DA COLONIE BATTERICHE	300
7	TEST PER LA CATALASI SU COLONIE BATTERICHE CONFEZIONATO IN AMPOLLINE MONOUSO	300
8	TEST X IDENTIFICAZIONE RAPIDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS DA COLONIE E EMOCOLTURE	100
9	DISCHETTI DI OPTOCHINA PER IDENTIFICAZIONE PRESUNTIVA DI S. PNEUMONIAE	2200
10	REATTIVI X ESECUZIONE TEST PER RICERCA PBP 2A SU STAPHYLOCOCCUS AUREUS	50
11	CEFALOSPORINA CROMOGENA (NITROCEFIM) PER DETERMINAZIONE RAPIDA DI BETALATTAMASI DA COLONIE DI BATTERI GRAM POSITIVI E NEGATIVI	200
12	VETRINI CON POZZETTO/I DI CONTROLLO COLORAZIONE CON BACILLI GRAM NEGATIVI E COCCHI GRAM POSITIVI E POZZETTI MULTIPLI PER CAMPIONI DA COLORARE NUMERATI	60
13	CRIOTUBI PER CEPPOTECA, ADATTI AL CONGELAMENTO FINO A - 80° C, CONTENENTI PARTICELLE LEGANTI I BATTERI E DI FACILE PRELIEVO PER RAPIDO RECUPERO CEPPO DAL CRIOTUBO.	50
14	CEPPO DI CONTROLLO HAEMOPHILUS INFLUENZAE ATCC 49766	12
15	CEPPO DI CONTROLLO C. JEJUNI ATCC 33560	12
16	CEPPO DI CONTROLLO BACTEROIDES FRAGILIS ATCC 25285	12

Caratteristiche come da descrizione prodotti

LOTTO 5: KIT RICERCA PATOGENI IN LIQUIDI BIOLOGICI VARI

Posizione	Descrizione Prodotto	CARATTERISTICHE BASE NECESSARIE (PENA	NUMERO TEST /
-----------	----------------------	---------------------------------------	---------------

		ESCLUSIONE DALLA GARA)	ANNO
1	KIT RAPIDO PER RICERCA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DA URINE, LIQUOR	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD IMMUNOCROMATOGRAFICA con controlli positivi e negativi compresi nel kit	400
2	KIT PER RICERCA COLTURALE DIRETTA E ATB MICOPLASMI UROGENITALI	SISTEMA COLTURALE IN GALLERIA PER IDENTIFICAZIONE E ESECUZIONE ANTIBIOGRAMMA PRINCIPALI ANTIBIOTICI UTILIZZABILI SU MYCOPLASMI	1100
3	KIT PER RICERCA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPO 1 DA URINE	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD IMMUNOCROMATOGRAFICA con controlli positivi e negativi compresi nel kit	400
4	KIT PER RICERCA ANTIGENI BATTERICI SOLUBILI DI S. AGALACTIAE, S. PNEUMONIAE, MENONINGOCOCCO, H. INFLUENZAE, E. COLI K1 DA LIQUOR E DA COLTURE	SISTEMA DI RILEVAZIONE IN AGGLUTINAZIONE con controlli positivi e negativi compresi nel kit	60
5	KIT PER RAPIDO RICERCA PLASMOIDI DELLA MALARIA (P. FALCIPARUM/ VIVAX/SPP IN BANDE SPECIFICHE) DA SANGUE	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD IMMUNOCROMATOGRAFICA con controlli positivi e negativi compresi nel kit	50

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI

CLASSE KIT: KIT RAPIDO LIQUIDI BIOLOGICI VARI

I kit devono contenere tutti i materiali e i reattivi pronti all'uso per l'esecuzione dei test

LOTTO 6: KIT RICERCA PATOGENI MATERIALI FECALI

Posizione	Descrizione Prodotto	CARATTERISTICHE MINIME NECESSARIE	NUMERO TEST / ANNO
1	TEST RAPIDO RICERCA ANTIGENI	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD IMMUNOCROMATOGRAFICA CON DISPONIBILTA' CONTROLLI	650

	CAPYLOBACATER JEJUNI E COLI NELLE FECI	NEGATI E/O POSITIVI SIA SU CAMPIONI FECALI NON PRESERVATI CHE IN TERRENO DI TRASPORTO CARY BLAIR	
2	TEST RAPIDO RILEVAZIONE ANTIGENI GDH CLOSTRIDIUM DIFFICILE SU FECI	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD CON METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO O IMMUNOENZIMATICO CON DISPONIBILTA' CONTROLLI NEGATIVI E/O POSITIVI	600
3	TEST RAPIDO RICERCA TOSSINE A E B CLOSTRIDIUM DIFFICILE SU FECI	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD CON METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO O IMMUNOENZIMATICO CON DISPONIBILTA' CONTROLLI NEGATIVI E/O POSITIVI	250
4	RICERCA MICROSCOPICA PARASSITI INTESTINALI SU FECI	SISTEMA DI RILEVAMENTO PARASSITI CON SISTEMA ECOLOGICO (FORMOLO ETERE O ETILACETATO)	600
5	TEST RAPIDO RICERCA ROTAVIRUS SU FECI	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD CON METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO O IMMUNOENZIMATICO CON DISPONIBILTA' CONTROLLI NEGATI E/O POSITIVI	50
6	TEST RAPIDO RICERCA ADENOVIRUS SU FECI	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD CON METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO O IMMUNOENZIMATICO CON DISPONIBILTA' CONTROLLI NEGATI E/O POSITIVI	50
7	TEST RAPIDO RICERCA ROTAVIRUS E ADENOVIRUS SU FECI	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD CON METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO O IMMUNOENZIMATICO CON DISPONIBILTA' CONTROLLI NEGATI E/O POSITIVI	50
8	TEST RAPIDO RICERCA VIRUS NOROVIRUS SU FECI	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD CON METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO O IMMUNOENZIMATICO CON DISPONIBILTA' CONTROLLI NEGATI E/O POSITIVI	50
9	TEST RAPIDO RICERCA TOSSINE SLT1 E SLT2 DI E. COLI ENTEROEMORRAGICI ISOLATI DA	SISTEMA DI RILEVAZIONE SU CARD CON METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO O IMMUNOENZIMATICO CON DISPONIBILTA' CONTROLLI NEGATI E/O POSITIVI E BRODO DI	50

	FECI	ARRICCHIMENTO MAC-CONKEY PRONTO ALL'USO	
--	------	--	--

Caratteristiche come da descrizione prodotti

CLASSE KIT: KIT SU FECI

I fabbisogni sono puramente indicativi e pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà consegnare i quantitativi e i tipi effettivamente necessari e richiesti dall'Azienda, senza poter pretendere maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.

Non sono accettati vincoli di minimi d'ordine imposti dai soggetti candidati.

L'eventuale clausola di minimo d'ordine, proposta dai soggetti candidati, si considera come non apposta.

Art. 2 (Durata della fornitura)

La fornitura avrà la durata di **mesi 12**, a far tempo dalla stipulazione del contratto, eventualmente rinnovabili di ulteriori mesi 12.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Art. 3 (Importo contrattuale)

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale relativo all'affidamento della presente fornitura **relativamente al/ai lotti** è di Euro **XXXXXXXX** (Iva inclusa) per **_12_ mesi**.

Art. 5 (Direttore di esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 299 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Al direttore dell'esecuzione del contratto – **Dott. XXXXXXXXXXXXXXXX** - sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 297 e seg. del D.P.R. 207/2010, e s.m.i..

Art. 6 (Consegne)

PER IL MATERIALE DI CONSUMO

Il soggetto fornitore dovrà provvedere alla consegna della fornitura esclusivamente previa emissione dei relativi buoni d'ordine. La consegna: deve avvenire presso il magazzino farmacia, dell'Azienda Sanitaria che ha emesso l'ordine, secondo i tempi di cui **all'articolo 12 del disciplinare tecnico/amministrativo**.

Il soggetto fornitore non potrà pretendere un minimo fatturabile per ogni ordine emesso.

Consegne effettuate al di fuori degli orari indicati nel buono d'ordine potranno essere respinte e non potrà essere addebitata all'Azienda Sanitaria alcuna responsabilità per l'eventuale deperimento della merce.

Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto al fornitore a seguito di consegne effettuate presso indirizzi errati o per aver disatteso alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce,
- data e numero d'ordine dell'Azienda Sanitaria,
- descrizione, codice e quant'altro serve per l'esatta identificazione del prodotto.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla Ditta fornitrice.

Per motivi di sicurezza non sarà in alcun caso consentito ai fornitori, corrieri o trasportatori incaricati l'utilizzo di mezzi e attrezzature aziendali (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci.

Per lo scarico ed il ritiro della merce, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'Azienda. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere cui sarà demandata la consegna.

Per i prodotti che necessitano di particolari temperature di conservazione, la spedizione e la consegna devono avvenire nell'osservanza delle cautele imposte per legge, ovvero mediante corrieri specializzati.

Art. 7 (Controlli sulle forniture)

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata dagli operatori dei magazzini entro otto giorni solari dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

I prodotti devono alla consegna possedere validità residua non inferiore ai $\frac{3}{4}$ della validità massima prevista.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro i termini indicati dall'Amministrazione, ove ciò non avvenga si procederà come previsto dai successivi articoli (inadempimenti – penalità);

2. restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni;
3. restituire la merce al fornitore senza richiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, come indicato dal successivo articolo (risoluzione), salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.

Art. 8 (Verifica di conformità)

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire.

La fornitura in oggetto è sottoposta a verifica di conformità di cui l'art. 312 e seg. del D.P.R. 207/2010, e s.m.i., al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nei disciplinari di gara e tecnico e delle norme contrattuali.

Il controllo delle merci, al fine di accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni ed alle caratteristiche previste dal capitolato e dichiarate dal soggetto fornitore in sede di offerta, sarà effettuato dal personale dell'Azienda Sanitaria che respingerà, motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità l'Azienda Sanitaria ha la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Art. 9 (Sostituzione prodotti)

Il soggetto aggiudicatario potrà proporre, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti di materiale analogo a quello fornito che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la sostituzione dei prodotti aggiudicati con gli articoli di nuova produzione, mantenendo le stesse condizioni economiche.

Nel caso in cui gli articoli aggiudicati non siano invece più prodotti, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria acquistare i nuovi prodotti proposti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara

ovvero rifiutarli, quando con proprio insindacabile giudizio giudichino i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze del settore di utilizzo.

La sostituzione dei prodotti è comunque sempre subordinata al giudizio tecnico formulato dall'Azienda Sanitaria.

Art. 10 (Ritiro dei prodotti)

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura.

Art. 11 Acquisti sul libero mercato

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda Sanitaria respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese.

Art. 12 (Revisione prezzi)

I prezzi di aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni spesa che renda operativa la fornitura.

Ai sensi dell'art. 106 punto 1) comma a) del D.Lgs. 50/2016 il contratto oggetto d'appalto, in quanto ad esecuzione continuativa, è soggetto alla revisione periodica del prezzo.

La revisione viene operata a seguito di espressa richiesta del soggetto aggiudicatario sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati costi standardizzati determinati annualmente dall'Osservatorio dei contratti pubblici per tipo di servizio e fornitura.

In assenza della pubblicazione dei dati di cui al comma 2, la revisione prezzi avviene secondo le seguenti modalità:

- per il primo anno di decorrenza contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed invariati;
- a partire dal secondo anno (13° mese dall'inizio del servizio) e solo a seguito di formale richiesta da parte della ditta contraente i prezzi di aggiudicazione potranno adeguati nella misura

corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT – FOI per l'anno precedente.

La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque non oltre entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.

Il soggetto fornitore deve provvedere all'adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all'affidamento della fornitura oggetto della presente procedura, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie ubicate sul territorio regionale.

Art. 13 Varianti in corso d'opera

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e successivamente approvata dall'Azienda Sanitaria.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda sanitaria potrà chiedere, ed il soggetto fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni contrattuali in essere, un aumento o una diminuzione della fornitura secondo le indicazioni previste dalla presente procedura di gara e normalmente fino ad un quinto del valore del contratto stesso, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione ai sensi dell'art. 311 c. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In caso in cui la variante superi il 20% dell'importo della fornitura, in aumento o in diminuzione, l'Azienda sanitaria potrà procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, dopo aver acquisito il consenso del fornitore, fino alla concorrenza del doppio quinto dell'importo complessivo del contratto originario.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione del contratto, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata “Piano straordinario contro le mafie” tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (ed “obbligo di tracciabilità”) **pena la nullità assoluta del contratto di appalto.**

Numero CIG: **XXXXXXXXXXXX**

Art. 15 (Modalità di fatturazione e pagamenti)

La fattura deve essere redatta secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine.

Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente all'Azienda Sanitaria destinataria dei prodotti.

Ai sensi dell'art. 307 del Regolamento attuativo i pagamenti sono disposti dall'Azienda sanitaria previo accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I mandati di pagamento saranno emessi nei termini previsti dal D. Lgs n. 231/2002, dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Art. 16 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 e 106 del D.Lgs. 50/2016, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 17 (Cessione di crediti derivanti da contratto)

Ai sensi dell'art. 117 del *Codice dei contratti* pubblici, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

Art. 18 (Inadempimenti contrattuali)

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta mediante PEC inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell'esecuzione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria le ritiene non sufficienti.

Art. 19 (Penalità)

In caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera alla risoluzione del contratto (a mero titolo esemplificativo in caso di collaudo con esito negativo) ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale.

L'ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del fornitore, l'Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di provvedere come meglio crederà alla fornitura medesima con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

La penale si applicherà nel caso in cui il soggetto fornitore:

- non consegna, installi o metta in funzione i servizi, beni e le attrezzature nel rispetto e nei termini previsti,
- non provveda al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti,
- non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse.

Il Direttore dell'esecuzione ha facoltà di addebitare per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nell'arco di mesi 12, la penalità prevista sarà raddoppiata; alla terza contestazione, nello stesso periodo di tempo, per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la ditta esecutrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art. 20 (Risoluzione del contratto)

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, nei casi previsti dagli artt. 106, 107 e 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) per grave inadempimento, gravi irregolarità e grave ritardo;
- c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione

Nei casi previsti alle precedenti lettere a), b) il soggetto fornitore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Azienda sanitaria dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto fornitore.

Nelle ipotesi sopra elencate l'Azienda sanitaria dichiarerà di avvalersi della risoluzione e comunicherà per iscritto tale volontà al soggetto fornitore.

Art. 21 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal procedimento di gara.

Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria interessata e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 22 (Recesso unilaterale)

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, la singola Azienda Sanitaria ha la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la medesima, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto:

⇒ qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale o Area Interaziendale di Coordinamento) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi.

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 23 - Tesoreria dell'Azienda sanitaria

La Tesoreria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria è attualmente la seguente: Istituto Unicredit Banca.

Art. 24 (Rinvio alla documentazione di gara)

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di tutti i documenti di gara, espressamente accettati dal soggetto affidatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente all'offerta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Art. 25 (Foro competente)

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del servizio in oggetto le parti contraenti riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di TORINO.

Art. 26 (Spese di contratto, registrazione e varie)

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di registrazione le spese saranno a totale carico della Ditta contraente.

Art. 27 (Riepilogo documentazione allegata)

E' materialmente allegata al presente contratto e costituisce parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

- Allegato "A": Offerta economica in copia conforme;

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:

[Bando di gara e relativi allegati; disciplinare tecnico/amministrativo; determinazione n. XXXXX del XXXXX di affidamento della fornitura](#)

Per il Soggetto Fornitore

Per l'Azienda OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

Dott. XXXXXXXXXXXX _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 e 1342 c.c., il soggetto fornitore approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli:
art. 22 (Risoluzione del contratto), art. 23 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni) , art.

24 (Recesso unilaterale), art. 27 (Foro competente).

Per il Soggetto Fornitore _____

Data _____